

Decreto 8 marzo 2010

Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009 - 2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto

IL DIRETTORE CENTRALE
(GU n. 65 del 19 -3- 2010)

Visto l'articolo 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari;

Visto l'articolo 243 del citato testo unico il quale - ai commi 2, 6 e 7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi sia gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente articolo 242, comma 1, sia gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sia gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione, nonché gli enti locali dissestati;

Visto l'articolo 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10 aprile 2007, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2006-2008;

Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2009, 2010 e 2011 nonché di individuare i termini di presentazione delle stesse certificazioni per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale, sulla base delle risultanze dei parametri allegati in tabella alla certificazione del rendiconto di bilancio rispettivamente degli anni 2007, 2008 e 2009, oltre che per gli enti locali ad essi equiparati dalla normativa in materia;

Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base delle risultanze del rendiconto degli anni 2007 e 2008 è avvenuta applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, i cui effetti sono stati prorogati - fino alla fissazione di nuovi parametri - dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base delle risultanze del rendiconto dell'anno 2009 avverrà applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4 marzo 2010, che si è espressa favorevolmente in proposito;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di modelli di certificati i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

D E C R E T A

Art. 1

Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province e comunità montane, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2009 - 2011, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

Art. 2

Gli enti locali in condizioni di deficiarietà strutturale, cui fa carico l'onere della certificazione di cui all'articolo 243, comma 2, del predetto testo unico, sono quelli individuati sulla base dei parametri contenuti nei decreti ministeriali del 10 giugno 2003 e 24 settembre 2009 indicati in premessa.

Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo articolo 3.

Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo articolo 265, comma 1.

I certificati potranno essere parzialmente o anche totalmente negativi per province e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in "euro", con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3

I certificati devono essere trasmessi, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo 2011 per la certificazione relativa all'anno 2010, del 2 aprile 2012 per la certificazione relativa all'anno 2011, alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio.

I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto

termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 8 marzo 2010

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)